

PROTOCOLLO N. 2933 _1.16.4.3_

Firenze, 9 febbraio 2015

Ordine degli Psicologi della Toscana

via Panciatichi 38/5 Firenze

→ psicologi.toscana@pec.aruba.it

Oggetto: Parere codice deontologico degli Psicologi.

Spett.le Ordine degli Psicologi della Toscana,

in riferimento alla Vostra richiesta in oggetto, sono a sottoporVi alcune considerazioni che spero potranno esserVi utili.

Come stabilito dalle norme del codice civile (riformulato dalle recenti riforme in materia di filiazione, di cui alla Legge n. 219/2012 ed al D. Lgs. n. 154/2013), *“Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio”* (art. 316 c.c.). D'altra parte, *“La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio”* (art. 317 c.c.): in detti casi, si applicano le norme di cui al Codice civile, contenute nel Libro Primo *“Delle persone e della famiglia”* - Titolo IX *“Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”* - Capo II dedicato a *“Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”* (art. 337 bis e seguenti c.c.), che attribuisce comunque ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale.

In tale contesto, l'osservazione psicologica dei minori costituisce decisione di particolare rilevanza nell'interesse degli stessi – attinente alla loro *salute* psichica/morale e sociale – e pertanto la decisione di una presa in carico psicologica del figlio deve essere assunta da entrambi i titolari della responsabilità parentale. Ciò salvo che sia stato disposto l'affidamento in via esclusiva del minore ad uno solo dei genitori, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale (e comunque anche in tal caso, salvo diverse disposizioni del giudice, *“le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”* ai sensi dell'art. 337 quater c.c.), oppure sia stato emesso un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale (art. 330-333 c.c.).

Via de' Pucci, 4 - 50122 Firenze tel. 055 2387 528\563 - 338 7379829 – Fax: 055 2387579

e-mail: garante.infanzia@consiglio.regione.toscana.it PEC: garanteinfanziatoscana@postacert.toscana.it

Pertanto, nelle ipotesi in cui il professionista ritenga indispensabile la presa in carico psicologica del minore, ma non possa acquisire il “consenso informato” di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale, dopo aver tentato di sollecitare il genitore eventualmente consenziente – a rivolgersi esso stesso al Giudice al fine di ottenere il provvedimento autorizzativo necessario – si troverà nella situazione regolamentata dal Vostro Codice deontologico, art. 31, e dovrà informare l’Autorità Tutoria competente.

Come da Voi evidenziato, la questione è certamente spinosa e di non semplice risoluzione, soprattutto in considerazione del fatto che, in ambito giudiziario, sono plurime le Autorità chiamate ad intervenire e prendere provvedimenti a tutela e nell'interesse di bambini ed adolescenti, e la loro competenza va individuata in base alla situazione concreta, come indicato anche nel provvedimento del Giudice Tutelare di Firenze allegato alla Vostra comunicazione.

Invero, anche nel Vostro Codice deontologico, l’art. 31 appositamente utilizza un linguaggio “atecnico”, che può ricomprendere in sé le differenti Autorità (Tribunale ordinario, Tribunale per i Minorenni, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Giudice tutelare) che possono trovarsi – data la concreta situazione familiare del minore – ad essere competenti ad emettere un provvedimento utile alla presa in carico psicologica dello stesso in assenza di consenso informato di entrambi i genitori. A grandi linee, possiamo dire che:

– il **Tribunale Ordinario** è competente ad emettere provvedimenti nell'interesse del minore quando sia aperto un procedimento inerente l'esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio oppure all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio (**155 c.c. e 337 bis ss. c.c.**). In dette ipotesi, *“Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice”*: è dunque il Giudice (della separazione/divorzio/etc., comunque TO) che potrà adottare provvedimenti nell'interesse del figlio minore, anche attinenti alla sua cura e salute. Fuori dalle ipotesi di separazione e divorzio o dei procedimenti relativi alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio, il TO può intervenire per tentare di raggiungere una soluzione concordata tra i coniugi, in caso di disaccordo sull'indirizzo di vita familiare e può adottare, con provvedimento, la soluzione ritenuta più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia (**art. 145 c.c.**). Allo stesso modo – ed a prescindere dal fatto che i genitori siano o meno uniti in matrimonio - *“In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio”* (**art. 316 c.c.**).

Via de' Pucci, 4 - 50122 Firenze tel. 055 2387 528\563 - 338 7379829 – Fax: 055 2387579

e-mail: garante.infanzia@consiglio.regione.toscana.it - PEC: garanteinfanziatoscana@postacert.toscana.it

– il **Tribunale per i Minorenni** è competente anzitutto a prendere provvedimenti nell'interesse dei minori qualora sia aperto un procedimento in merito alla sospensione o decadenza dalla potestà genitoriale (**art. 330 e 333 c.c.**). In tali ipotesi, il Tribunale per i Minorenni può adottare provvedimenti contenenti determinate prescrizioni per uno o entrambi i genitori, affinché tengano una condotta positiva o si astengano da una condotta pregiudizievole, ovvero prescrizioni a genitori e/o al figlio perché collaborino in attività di sostegno attuate dai servizi che siano necessari per la cura del minore e può anche adottare d'ufficio, in caso di urgente necessità, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio (**art. 336 c.c.**). Analogamente, il TM (e, in caso di urgente necessità, il Presidente del Tribunale per i Minorenni o un giudice da lui delegato) è competente ad emanare ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore in pendenza di procedimento per l'accertamento della situazione di abbandono (**art. 10 Legge 184/1983 come mod. Legge 149/2001**) e può stabilire prescrizioni rivolte ai genitori o parenti idonee a garantire al minore l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dopo la loro audizione in ordine alla situazione di abbandono (**art. 12 L. 184/1983 e ss. mod.**), nonché provvedimenti nell'interesse del minore e la nomina di un tutore, nell'ambito del procedimento inerente lo stato di adottabilità del minore (**art. 19 Legge 184/1983 e succ. mod.**).

– il **Giudice Tutelare** può intervenire per la nomina di un tutore legale (**art. 346 c.c.**) nelle ipotesi in cui il minore sia privo di un rappresentante legale nei casi in cui entrambi i genitori sono deceduti o assenti o impediti o interdetti (salve le ipotesi di adottabilità e sospensione della potestà genitoriale di competenza del Tribunale per i Minorenni) e, prima che il tutore abbia assunto le sue funzioni, interviene – anche d'ufficio – per stabilire i provvedimenti urgenti occorrenti per la cura del minore (**art. 361 c.c.**). Inoltre il GT è anche competente a vigilare sull'osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale ordinario in sede di separazione o divorzio o dal Tribunale per i Minorenni per l'esercizio della potestà e può intervenire ed emettere provvedimenti nei casi in cui vi sia conflittualità tra i genitori (**art. 337 c.c.**). Al GT, infine, su richiesta del figlio, del pubblico ministero o di un parente che vi abbia interesse, compete anche l'eventuale nomina di un *curatore speciale* autorizzato a compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione – come quelli inerenti la *salute* psicofisica – nell'interesse del figlio minore, che i genitori non vogliono o non possono compiere (**art. 321 c.c.**).

– La **Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni**, quale parte “pubblica” ha la legittimazione processuale per la tutela dei diritti dei minori e degli incapaci anche in via d'urgenza, in caso di condotte dei genitori pregiudizievoli per i figli (**art. 336 c.c.**) e può ricevere le segnalazioni (dei servizi, dell'istituzione scolastica, dell'ente locale, dell'autorità di polizia e degli altri soggetti come appunto gli psicologi o anche privati cittadini) riguardanti situazioni di pregiudizio e di abbandono per un minore d'età. Tali soggetti, infatti, sono privi della legittimazione alla presentazione di un ricorso presso il Tribunale per i Minorenni affinché questi deliberi provvedimenti ablativi della potestà genitoriale o comunque provvedimenti convenienti nell'interesse dei minori (**art. 330 – 333 c.c.**), ed è la Procura presso il Tribunale per i Minorenni a valutare la rilevanza giudiziaria dei fatti segnalati, se del caso assumendo ulteriori informazioni, e decidere eventualmente di attivare un procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni. In senso analogo, il Pubblico Ministero (anche su eventuale segnalazione) può richiedere al GT la sopra indicata nomina di un curatore speciale nell'interesse del figlio minore (ai sensi dell'**art. 321 c.c.**).

– In sintesi, come vedete le competenze variano a seconda dello status del bambino e della situazione che si vuole verificare.

Rispetto al *focus* specifico del Vostro quesito, alla luce di quanto sopra e della complessità dell'individuazione di “una” autorità competente, riterrei inesatto ed inopportuno fare riferimento, nel

Via de' Pucci, 4 - 50122 Firenze tel. 055 2387 528\563 - 338 7379829 – Fax: 055 2387579

e-mail: garante.infanzia@consiglio.regione.toscana.it - PEC: garanteinfanziatoscana@postacert.toscana.it

Vostro Codice Deontologico, al “*Tribunale per i Minorenni*” quale “unico” destinatario della comunicazione in merito alla necessità di presa in carico psicologica di un minore da parte del professionista.

La formulazione precedente di “*Autorità tutoria*” invero appare, seppur “atecnica”, ben più precisa, potendo ricomprendere in sé ogni tipologia di “autorità” giudiziaria che si trovi – data la situazione concreta – ad essere competente in merito alla tutela del minore nello specifico caso. In senso analogo, potrebbe farsi eventualmente riferimento alla terminologia “Autorità giudiziaria”, che forse verrebbe ad avere meno assonanza con il “Giudice tutelare”, salvaguardando così i professionisti dal rischio di possibili confusioni.

Sperando di aver contribuito a suggerire opportuni spunti di riflessione, auspico – proprio in qualità di Garante di quei bambini ed adolescenti che potrebbero trovarsi ad avere necessità di cure psicologiche in assenza di un univoco consenso genitoriale – che possano esserci occasioni di incontro e di approfondimento congiunto della questione tra il Vostro Spett.le Ordine e le sopra indicate Autorità giudiziarie in modo tale da poter individuare, assieme agli organi effettivamente preposti alla tutela dei minori in dette situazioni, competenze e modalità valide e chiare su tutto il territorio regionale.

L'occasione mi è gradita per porgere i migliori saluti

Grazia Sestini

